



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 21027

Torino, 26 luglio 2021

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segretario Generale Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro previsto per il 25.7.2021 alle ore 19 a San Benedetto Belbo tra Alta Langa e Cortemilia (cat. Esordienti girone D);
- Rilevato in fatto che la squadra del Cortemilia non si è presentata, nonostante l'Arbitro abbia atteso 30 minuti dopo l'orario previsto per l'inizio dell'incontro;
- Considerato in diritto che i) in forza della Reg. 71 del Reg. Tecnico *“Durante la gara possono verificarsi casi in cui l'arbitro, dopo i tempi di attesa previsti dagli articoli precedenti, sia costretto a dichiarare sospesa definitivamente la partita. La partita deve essere sospesa definitivamente: (...) f) quando una o due squadre, trascorso il termine di attesa previsto, non siano presenti per l'inizio della gara; (...) A constatazione avvenuta l'arbitro dichiarerà immediatamente conclusa la partita ed elencherà minuziosamente sul referto di gara le cause di detta sospensione. Dette gare, salvo giudizio degli organi competenti sulle cause della sospensione, saranno date perse alla squadra, o alle squadre, responsabili della sospensione “a zero” con il limite di giochi previsti dalle serie.”*; ii) appare corretto riferire il richiamo ai *“tempi di attesa previsti dagli articoli precedenti”* alla Reg. 60 del Reg. Tecnico: *“L'arbitro a suo giudizio, dopo attenta valutazione, può tenere le squadre in contea per un periodo cumulativo non superiore a 60 minuti per le gare in diurna, e 30 minuti per gare in notturna in attesa di riprendere il gioco con garanzia di piena regolarità.”*;
- Considerato altresì in diritto i) quanto dispone il paragrafo “FORFAIT” della Circolare Federale 01 “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” per l'Anno Sportivo 2021: *“Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili) (...)”*; ii) che in

forza a) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia *“La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”*; b) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società *“qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;”*;

- Ritenuto che la mancata presentazione della squadra del Cortemilia, pur dopo l'attesa di 30 minuti dall'orario previsto per l'inizio dell'incontro, equivale alla comunicazione tardiva ed immotivata di rinuncia alla disputa dell'incontro;

infligge alla soc. Cortemilia la penalizzazione di un punto in classifica nonché la sanzione pecuniaria di Euro 50 per la rinuncia a disputare l'incontro del 25.7.2021 a San Benedetto Belbo contro la soc. Alta Langa (cat. Esordienti girone D), come previsto dal paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI" per l'Anno Sportivo 2021; attribuisce alla soc. Alta Langa la vittoria con il punteggio 7-0 dell'incontro del 25.7.2021 a San Benedetto Belbo contro Cortemilia (cat. Esordienti girone D).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino